

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 13 gennaio 2023

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 16 gennaio 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, inserita nella Legge di Bilancio 2023. Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo. La circolare precisa che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva).

TREGUA FISCALE - LEGGE DI BILANCIO 2023

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 27 gennaio 2023.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha illustrato le misure di "tregua fiscale" adottate dalla legge di Bilancio 2023 a supporto delle imprese e, in generale, dei contribuenti nell'attuale situazione di crisi economica.

Con riguardo alla "regolarizzazione delle irregolarità formali", si segnala un utile elenco esemplificativo, e non esaustivo, di una serie di violazioni formali che rientrano nella definizione.

In merito, invece, al "Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie", viene precisato che «è possibile regolarizzare le violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione». Non sono invece, definibili le violazioni che possono essere rilevate ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973, e 54-bis del Dpr n. 633/1972, e le violazioni formali.

Ed ancora, per la "Definizione agevolata delle controversie tributarie" viene chiarito che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

"ROTTAMAZIONE-QUATER"

Servizio on-line per chiedere l'elenco delle cartelle rottamabili e domanda di adesione

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile, sul proprio sito, il servizio web per richiedere l'elenco delle cartelle oggetto di Definizione Agevolata (c.d. "Rottamazione-quater"), introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

In particolare, con il suddetto servizio, è possibile compilare online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione. Il Prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio.

Si ricorda che è possibile definire in modalità agevolata i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti "Rottamazioni" decadute per mancati pagamenti.

La domanda di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2023, utilizzando l'apposito servizio disponibile direttamente nell'area pubblica del sito internet o mediante area riservata. A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA IVA

A disposizione di imprese e professionisti a partire dal 10 febbraio 2023

L'Agenzia delle Entrate, dal 10 febbraio 2023, ha messo a disposizione di imprese e professionisti la bozza del modello di dichiarazione precompilata IVA con i dati relativi all'anno d'imposta 2022. Dal 15 febbraio è poi possibile, modificare, integrare e procedere all'invio del modello di dichiarazione. Inoltre, si può procedere al pagamento dell'Iva a debito, scegliendo la data di versamento, il numero delle rate in cui suddividere il pagamento e calcolare l'importo totale da versare (comprensivo di eventuale maggiorazione e interessi) o il dettaglio delle eventuali rate.

Il nuovo servizio, che riguarda una platea di 2,4 milioni di soggetti, è elaborato dall'Amministrazione finanziaria con i dati dei registri Iva precompilati, anche se non validati, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, quelli della dichiarazione Iva dell'anno d'imposta precedente e le altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti con F24).



DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 14 febbraio 2023

La definizione agevolata degli avvisi bonari introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (dall'articolo 1, commi da 153 a 159, n. 197/2022) è applicabile anche alle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe). È quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2023 a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute sull'argomento.

Il controllo eseguito su tali comunicazioni è, infatti, analogo a quello effettuato sulla dichiarazione IVA annuale e, pertanto anche con riferimento alle predette comunicazioni, devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata in argomento.

IVA - RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI E LE IMPORTAZIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19

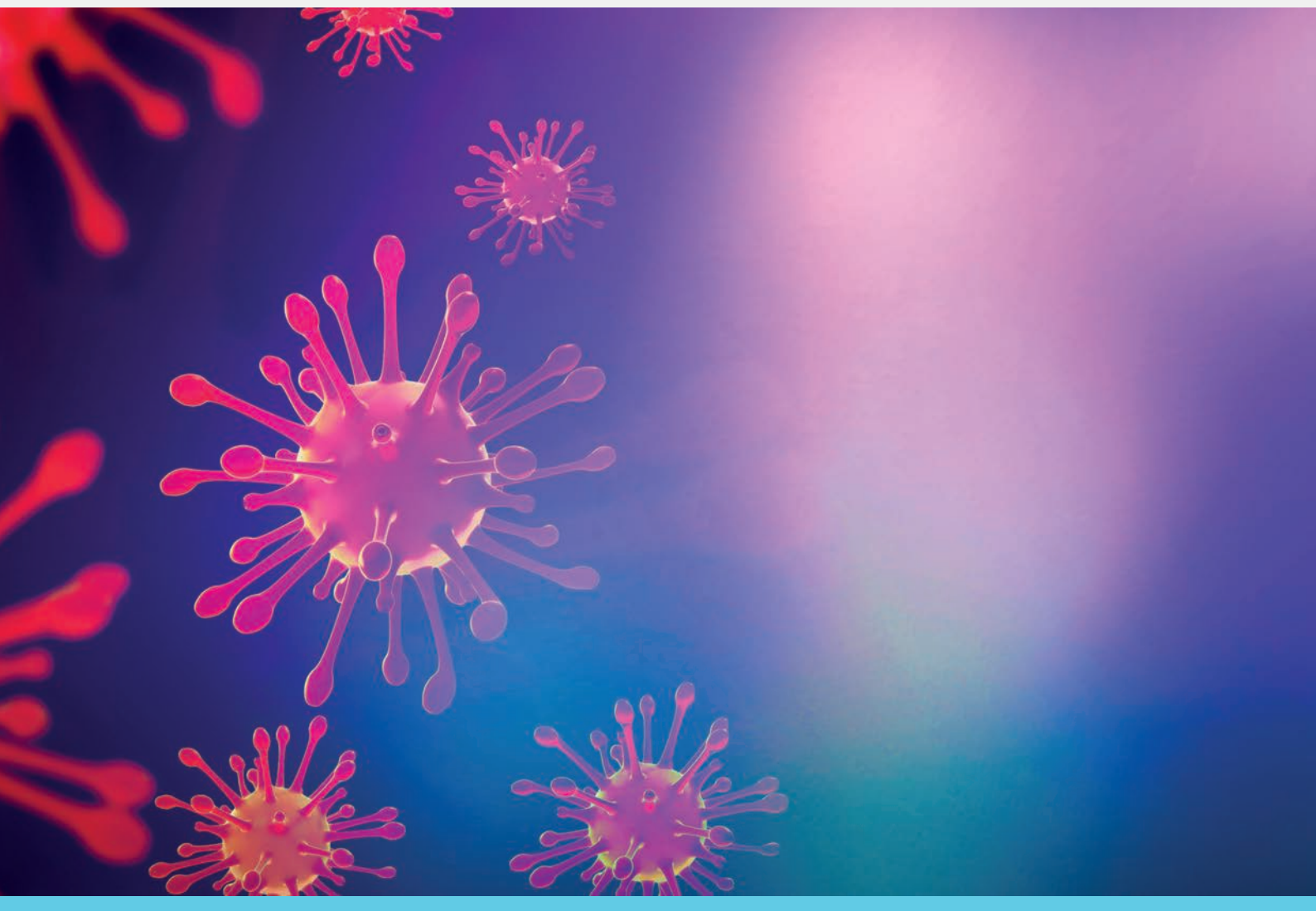
Circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 5 del 14 febbraio 2023

Con la circolare n. 5 del 14 febbraio 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in tema di riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, a seguito dalla cessazione, dal 31 dicembre 2022, del particolare regime di esenzione e riduzione Iva disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). In particolare, era prevista:

- › l'esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, sulle cessioni di "strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19";
- › l'esenzione IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, sulle cessioni dei "vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini".

Pertanto, dal 1° gennaio 2023:

- › Sono soggette all'aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell'Allegato 1, aggiornato al punto 38 con l'aggiunta della "strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19", di cui ai codici merce 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990.
- › È da considerarsi soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, l'allegato 2 alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall'IVA ormai non più previsti.
- › Sono soggetti all'aliquota IVA del 10% i "vaccini contro il COVID-19", codice NC 3002 4110, di cui all'allegato 3, come previsto dal n.114) della Tabella A, parte III del DPR 633/72, relativo a "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale", tra cui sono compresi, appunto, i vaccini.



L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI PER CHIUSURE OLTRE LE ORE 24

DOMANDA Si chiede di conoscere il corretto adempimento da tenere per la trasmissione dei corrispettivi telematici in caso di chiusura dell'attività oltre la mezzanotte.

RISPOSTA Con gli ultimi chiarimenti forniti in occasione di Telefisco 2023, seppur non ancora ufficializzati in un documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria conferma che, in caso di chiusura dell'esercizio oltre le ore 24:00, al fine della corretta imputazione dei corrispettivi giornalieri e della relativa liquidazione dell'Iva, è utile eseguire una prima chiusura entro la fine della giornata e una successiva apertura per il giorno successivo.



CREDITO IMPOSTA IMU – ATTIVITÀ SECONDARIA

DOMANDA Un soggetto che svolge come attività principale “locazione immobili” e come attività secondaria “affittacamere residence”, può fruire del credito d'imposta IMU, in caso di diminuzione del fatturato, nel secondo trimestre 2021, di oltre il 50%, rispetto al secondo trimestre 2019 con riferimento alla sola attività secondaria? Si precisa che, nel complesso, il requisito del calo di fatturato non è soddisfatto.

RISPOSTA L'art. 22 del D.L. n. 21 del 2022, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50% dell'importo dell'IMU versata a titolo di seconda rata per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Con riguardo al requisito della diminuzione del fatturato, nell'ipotesi di più attività svolte dallo stesso soggetto, valgono i principi espressi dall'Agenzia delle Entrate in relazione al cd. “bonus affitti”, secondo cui la diminuzione del fatturato deve essere verificata con riguardo all'intera attività svolta dal soggetto interessato, dovendosi assumere il dato complessivo dei ricavi annuali e non quello delle singole attività.

Pertanto, nel caso prospettato, il contribuente non può usufruire dell'agevolazione in parola. Inoltre, il credito non potrebbe comunque essere riconosciuto, in quanto la specifica attività di affittacamere risulta essere secondaria e non prevalente.

CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA NEL CASO DI FUSIONE DI SOCIETÀ PER INCORPORAZIONE

DOMANDA Si chiede se, a seguito di una operazione di fusione tra due società per incorporazione, per la quale la società incorporata ha cessato la posizione fiscale al 29 dicembre 2022, la società incorporante possa usufruire del beneficio previsto dal Decreto Aiuti-ter e Decreto Aiuti-quater, in relazione ai costi energetici sostenuti dalla società incorporata sia nel 2019 che per tutto il 2022.

RISPOSTA Ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, del Codice Civile, la società che risulta dalla fusione, o quella incorporante, assume i diritti e gli obblighi della società partecipante alla fusione, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione.

Pertanto, nel caso di specie, la fusione (per incorporazione) tra le due società comporta il subentro della società incorporante nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo alla società incorporata, a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria.

Di conseguenza, si ritiene che la società incorporante subentri anche nei crediti di imposta previsti per far fronte al caro energia di cui ai Decreto Aiuti-Ter e Decreto Aiuti-Quater.

IVA. GUANTI E MASCHERINE

DOMANDA Si chiede di conoscere l'aliquota IVA applicabile ai guanti in lattice e mascherine chirurgiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

RISPOSTA Ai sensi del n. 1-ter.1 della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr 633/72), introdotto dall'art. 124, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è prevista un'aliquota IVA, a regime, del 5% sui cosiddetti "beni-covid19", ossia quei beni utili al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica (tra i quali: ventilatori polmonari, mascherine, termometri, saturimetri, disinfettanti per mani, guanti monouso).

Di conseguenza, anche per l'anno 2023, alle cessioni di mascherine (chirurgiche, Ffp2 o Ffp3) deve applicarsi l'aliquota IVA del 5%.



CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

DOMANDA È possibile comprendere, tra i soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola – da ultimo prorogato al primo trimestre solare dell'anno 2023 dalla Legge di Bilancio 2023 – un'impresa che commercializza granaglie e provvede, secondariamente, anche all'essiccazione del mais per conto di agricoltori conferenti?

RISPOSTA Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica (di cui al codice ATECO 01.61) è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, necessario per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

In assenza di chiarimenti di prassi, è da ritenersi precluso il beneficio in oggetto in quanto l'impresa richiedente non può essere considerata, né agricola, essendo prevalente l'attività commerciale né agromeccanica. L'attività di essiccazione non è riconducibile al codice Ateco 01.61.00 "Attività di supporto alla produzione vegetale", bensì, più attinente, al codice Ateco 01.63.00 "Attività che seguono la raccolta".



TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI AGLI ENTI BILATERALI

DOMANDA Qual è il corretto trattamento fiscale a cui assoggettare i contributi versati agli enti bilaterali?

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 24 del 4 ottobre 2018, ha affermato che i contributi versati all'ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, aventi finalità assistenziale, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell'ipotesi di esclusione dal reddito, previste dall'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

Di conseguenza, sia il contributo a carico del lavoratore, sia il contributo a carico del datore di lavoro dovranno concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed essere assoggettate ad IRPEF.